

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2611

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GREGGI, TOZZI CONDIVI, BIMA, CERUTI, SCIANATICO, ALESSI, ALLEGRI, ALLOCCA, AMODIO, ANSELMI TINA, ARMANI, BARBERI, BARTOLE, BECCARIA, BERNARDI, BERSANI, BERTE', BOFFARDI INES, BOLDRIN, BOTTA, BUFFONE, CALVETTI, CANESTRARI, CARENINI, CASTELLI, CASTELLUCCI, CATTANEO PETRINI GIANNINA, CAVALIERE, CAVALLARI, CICCARDINI, COCCO MARIA, CORTESE, CRISTOFORI, D'ANTONIO, DARIDA, de' COCCI, DEL DUCA, de STASIO, ELKAN, ERMINERO, FANELLI, FELICI, FIORET, FODERARO, FORNALE, FRACASSI, GIRAUDI, DALL'ARMELLINA, GRASSI BERTAZZI HELFER, IMPERIALE, ISGRO', LAFORGIA, LA LOGGIA, LOBIANCO, LONGONI, LUCCHESI, LUCIFREDI, MAGGIONI, MANCINI ANTONIO, MARCHETTI, MEUCCI, MICHELI PIETRO, MIOTTI CARLI AMALIA, MOLE, MONTI, NANNINI, NAPOLITANO FRANCESCO, ORIGLIA, PALMITESSA, PANDOLFI, PATRINI, PERDONA, PICCINELLI, PISICCHIO, PIZALIS, PREARO, RAUSA, REALE GIUSEPPE, REVELLI, RICCIO, ROMANATO, SALOMONE, SANGALLI, SARTOR, SCHIAVON, SGARLATA, SIMONACCI, SORGI, SPADOLA, SPINELLI, TAMBRONI ARMAROLI, TANTALO, TARABINI, TERRANOVA, TRAVERSA, TURNATURI, VAGHI, VALEGGIANI, VILLA, ZAMBERLETTI

Presentata il 23 giugno 1970

Provvedimenti per le famiglie dei pensionati, degli invalidi, dei disoccupati, dei semi-occupati, e per le vedove e gli orfani dei lavoratori

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che vi presentiamo ha finalità estremamente chiare e precise e del resto anche poco costose.

Con questa proposta di legge si vuole ovviare ad alcune penose e pesanti situazioni che si verificano, oggi, per una parte non indifferente delle famiglie italiane, e che possono essere definite situazioni « assurde » in un paese che ha superato i 50.000 miliardi di reddito, pari a circa 900 mila lire di reddito lordo annuo a persona, e che — ormai da cinque anni — ha imposto a se stesso una politica di « programmazione »: non è ovviamente ammissibile che — mentre, grazie alla capacità di lavoro degli italiani, imprendi-

tori e collaboratori, l'economia si sviluppa ancora tanto brillantemente — vi siano centinaia di migliaia di famiglie nelle quali, con la mancanza di lavoro o di capacità di lavoro del capo famiglia, viene a mancare non soltanto ogni fonte di reddito, ma viene a mancare anche l'aiuto degli assegni familiari, pure ancora a livello troppo basso.

Con l'articolo 1 della nostra legge si afferma il principio che gli assegni familiari (ed in una misura uguale per tutti, di lire 250 giornaliere, per un numero di giornate pari alle giornate lavorative di un anno) siano conservati per la moglie e per i figli dei lavoratori dipendenti od autonomi che fruiscono già degli assegni familiari, a prescindere

dalla condizione personale di lavoro (o di non lavoro), nella quale può venire a trovarsi il capo famiglia.

Un capo famiglia può ammalarsi per un lungo periodo, può diventare invalido, può diventare disoccupato o essere chiamato al servizio militare, può essere costretto al carcere (magari in attesa di un giudizio che sarà poi di liberazione), può andare in pensione per limiti di età o per invalidità. In tutte queste condizioni il capo famiglia, e quindi la famiglia, perdono il reddito di lavoro o lo conservano sotto forma di pensioni o di sussidi oggi in misure quasi sempre molto ridotte: è in queste condizioni che l'aiuto costituito dagli assegni familiari diventa più necessario, è in queste condizioni che occorre « conservare » questo aiuto.

Con l'articolo 2 si prevede e si provvede per il caso più triste e più duro: quello della morte del capo famiglia lavoratore.

Oggi in Italia si può dire che quando il capo famiglia lavora in condizioni di stabilità (qualsiasi sia il lavoro e qualsiasi sia la regione o la zona nella quale la famiglia vive), la famiglia ha già alcune garanzie essenziali e può anzi normalmente prevedere di realizzare un miglioramento, progressivo nel tempo, delle sue condizioni economiche e sociali. Sappiamo che la paga media ormai in Italia supera le 130 mila lire, alle quali sono da aggiungere in ogni caso 10-15-20-30 mila lire ed oltre, a seconda del numero dei familiari a carico del capo di famiglia.

Il dramma esplode, e qui occorre l'intervento sociale, quando un padre di famiglia magari molto giovane, con pochi anni di versamenti di contributi per la pensione, scompare per malattia o per qualsiasi altro incidente di vita: il reddito familiare (precedentemente, in media, sulle 130-150 mila lire mensili) si riduce ad una pensione spesso di sole 15-20 mila lire, integrata da qualche migliaio di lire per i figli rimasti a carico della vedova.

È intervento elementare di solidarietà umana e sociale stabilire che, anche in questo caso, gli assegni familiari (sempre nella misura uguale di cui al primo articolo), siano conservati alla vedova ed agli orfani del lavoratore.

Con l'articolo 3 della legge si ripara ad un'altra stortura dell'attuale sistema assistenziale italiano: si stabilisce cioè il principio che « l'assistenza sanitaria segue gli assegni familiari », e che, ove dalla legge è stabilito il diritto o la permanenza al diritto

degli assegni familiari, rimane anche unito e confermato il diritto alla assistenza sanitaria.

Con l'articolo 4 si viene incontro ad una esigenza che interessa forse soltanto pochi casi, ma che appare organica rispetto ai vari provvedimenti previsti da questa proposta di legge e da altre leggi.

Lo Stato italiano ha affermato e garantito il diritto per tutti ad una pensione sociale: questo diritto interessa persone anziane, ma niente esclude che anche persone anziane (senza più possibilità di lavoro o senza redditi particolari) abbiano ancora familiari a carico: anche per la moglie e i figli dei titolari di pensione sociale si prevede la erogazione degli assegni familiari, nella misura prevista dall'articolo 1, e la permanenza della assistenza sanitaria.

Con gli articoli 5 e 6 della legge si programma poi nel tempo un graduale aumento dei minimi delle pensioni in Italia.

Non è male ricordare che oggi in Italia, secondo dati fino al 31 dicembre 1969, su circa 5.500 mila pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria ben 405.042 sono inferiori al minimo di lire 23.000; ben 1.454.654 sono al livello minimo di lire 23.000 mensili, mentre altre 2.110.443 sono al livello minimo di lire 25.000, ed altre 436.132 sono comprese tra il minimo di lire 25.000 e la quota di lire 30.000.

Cioè in pratica più del 90 per cento delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria sono inferiori alle 30.000 lire!

Situazione peggiore, percentualmente e sostanzialmente, è poi quella dei coltivatori diretti mezzadri e coloni, degli artigiani, commercianti.

Le pensioni dei coltivatori diretti mezzadri e coloni sono oggi in Italia 1.645.145.

Quasi 30.000 di queste pensioni sono inferiori al minimo di 18.000 lire, mentre 1.663.386 sono pari al minimo di lire 18.000.

In pratica poi soltanto 102 pensioni (su un totale di 1.696.145) sono superiori alle 30.000 lire, cioè neanche l'1 per mille.

Analoga è la condizione degli artigiani: su 246.495 pensioni, sono pari al minimo di lire 18.000 o inferiori a questo minimo circa 235.000 mila pensioni, mentre soltanto 2.000 pensioni sono superiori alle lire 30.000.

Per i commercianti soltanto 265 pensioni su 173.704 sono superiori alle 30.000, mentre ben 171.814 (cioè più del 98 per cento) sono uguali o inferiori al minimo di lire 18.000.

In queste condizioni appare chiaro il dovere di programmare, immediatamente nel

tempo, l'elevazione di queste pensioni minime, per ovvie ragioni di giustizia e di equità.

D'altra parte le cifre necessarie per questa operazione non sono cifre eccezionali, ed in ogni caso sono, ad esempio, cifre nettamente inferiori a quelle che lo Stato italiano dovrebbe affrontare, ad esempio, per ridurre indiscriminatamente la tassazione delle buste paga.

I calcoli sono estremamente facili.

Per quanto riguarda l'assicurazione generale obbligatoria, abbiamo già detto che 405.042 pensioni sono inferiori al minimo di lire 23.000. Considerato che per portare tutte queste pensioni al minimo di lire 23.000 occorre in media una spesa di circa 50.000 lire annue per pensione, si ha che l'operazione di adeguamento richiede circa 20 miliardi annui.

Per portare poi queste pensioni a lire 25.000 occorrono altri 10 miliardi, mentre per portarle a 30.000 lire mensili occorrono altri 22 miliardi.

Complessivamente cioè per portare queste pensioni al minimo di 25.000 occorrono 30 miliardi, mentre per portarle al minimo di 30.000 occorrono 52 miliardi circa.

Vi sono poi 1.450.000 pensioni al minimo di lire 23.000.

Per portarle a 25.000 lire occorrono 34 miliardi; per portarle a 30.000 lire occorrono 87 miliardi.

Complessivamente tutta l'operazione, per questo gruppo di pensioni, da 23.000 a 30.000 lire mensili, comporta 121 miliardi di maggiore spesa.

Ancora: 2.110.000 pensioni sono al minimo di 25.000 lire; per portarle a 30.000 mensili occorrono 126 miliardi.

Le pensioni infine oggi comprese tra 25.000 e 30.000 lire mensili sono 436.000: per portarle tutte a 30.000 lire occorrono circa 15 miliardi.

Complessivamente, per quanto riguarda le pensioni della assistenza generale obbligatoria, l'elevazione delle pensioni fino a 25.000 lire (che riguarda circa 1.909.000 pensioni) può essere effettuata con la spesa di 64 miliardi annui.

L'operazione invece di elevare tutte le pensioni della previdenza sociale a 30.000 lire (operazione che riguarda circa 405.000 pensioni oggi inferiori a 23.000 lire, circa 1.450.000 pensioni oggi il minimo di 23.000 lire, circa 2.110.000 pensioni a 25.000 lire, e infine circa 436.000 pensioni comprese tra 25.000 e 30.000 lire) richiede per il primo gruppo 52 miliardi, per il secondo gruppo

121, per il terzo gruppo 126, e per il quarto gruppo 15 miliardi, cioè complessivamente 314 miliardi annui.

Queste poi le cifre necessarie per elevare i minimi per i coltivatori diretti mezzadri e coloni: per le 30.000 pensioni inferiori al minimo di lire 18.000 occorrono 1,08 miliardi per la parificazione a 18.000 lire; occorrono poi 2,5 miliardi per l'elevazione a 25.000 lire, e 1,8 miliardi per l'elevazione a 30.000 lire; per le 1.663 mila pensioni circa che sono al minimo di 18.000 lire occorrono 139 miliardi per elevarle a 25.000 e 99 miliardi per elevarle a 30.000.

Infine per elevare a 25.000 lire, e poi a 30.000 mensili, le 3.000 pensioni circa comprese fra 18.000 e 30.000 lire mensili occorrono 0,1 miliardi rispettivamente, e 1,8 miliardi.

Cioè complessivamente per elevare a 25.000 lire minime tutte le pensioni inferiori occorrono 143 miliardi circa, mentre per elevare tutte le pensioni inferiori fino al limite di lire 30.000 ne occorrono 103 miliardi circa.

Per gli artigiani la situazione è la seguente:

1) 7.500 artigiani circa hanno pensioni inferiori al minimo di lire 18.000.

Per portarle a 25.000 lire occorrono 0,9 miliardi, per portarle a 30 mila lire occorrono 0,5 miliardi circa;

2) 227.000 pensioni sono a lire 18.000: per portarle a lire 18.000 occorrono 19 miliardi mentre per portarle a 30.000 occorrono 13,6 miliardi circa;

3) 10.000 pensioni circa sono comprese tra 18.000 e 30.000 mensili: per portarle a 25.000 lire occorrono 0,9 miliardi, per portarle a 30.000 occorrono 0,6 miliardi.

Cioè complessivamente per portare a 25.000 lire le pensioni degli artigiani occorrono 22 miliardi circa, mentre per portarle a 30.000 occorrono altri 14 miliardi circa.

Queste le prospettive per i commercianti:

1) 3.600 pensioni sono sotto il minimo di lire 18.000: per portarle a 25.000 lire occorrono circa 0,3 miliardi, ed altri 0,2 miliardi occorrono per portarle a 30.000 lire;

2) 168.000 pensioni sono al minimo di 18.000 lire: per portarle a 25.000 lire occorrono 14 miliardi; per portarle a 30.000 occorrono altri 10 miliardi;

3) 1.500 pensioni sono comprese tra 18.000 e 30.000 lire: per portarle a 25 mila lire occorrono 0,16 miliardi; per portarle a 30.000 lire occorrono 0,09 miliardi.

Complessivamente per portare le pensioni dei commercianti al minimo di lire 25.000 occorrono 14,36 miliardi circa; mentre per portarle a 30.000 lire occorrono 10,29 miliardi circa.

Cioè complessivamente per elevare prima al minimo di lire 25.000, e poi al minimo di lire 30.000 tutte le pensioni dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e dei commercianti occorrono 179,36 miliardi circa (143+22+14,36); per elevarle a lire 30.000 occorrono altri 128,29 miliardi (104+14+10,29).

Cioè tutta l'operazione complessiva costa 307,65 miliardi circa.

Tirando le somme: per elevare tutte le pensioni della assistenza generale obbligatoria e delle gestioni speciali (dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e

dei commercianti) a un minimo di lire 30.000 mensili occorrono complessivamente 621,65 miliardi (di cui 314 per l'assicurazione generale obbligatoria e 307,65 per le gestioni speciali).

Avevamo già visto che per l'elevazione a 25.000 lire mensili occorrevano 123,76 miliardi (di cui 34 miliardi per l'assicurazione generale obbligatoria e 179,36 miliardi per le gestioni speciali).

L'articolo 7 della legge prevede poi le fonti per il finanziamento di queste spese sociali, che in parte ricadranno sulla cassa degli assegni familiari e in parte saranno ricavate dall'applicazione di un'addizionale straordinaria del 10 per cento sulle imposte di ricchezza mobile e sulla imposta complementare (addizionale che, ove necessario, potrà essere elevata al 15 per cento con decreto governativo).

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Gli assegni familiari per la moglie e per i figli dei lavoratori dipendenti od autonomi, che fruiscono già degli assegni familiari, sono conservati, nella misura uguale per tutti di lire 250 giornaliere per la moglie e per ciascun figlio per un numero di giornate pari alle giornate lavorative di un anno, anche per i periodi nei quali il capofamiglia non possa svolgere attività lavorativa retribuita.

ART. 2.

Gli stessi assegni familiari sono conservati, sempre nella misura uguale per tutti di cui all'articolo 1, a favore della vedova e degli orfani del lavoratore, con riferimento ai normali limiti di età previsti dal testo unico sugli assegni familiari.

ART. 3.

Il diritto agli assegni familiari comporta in ogni caso il diritto alla assistenza sanitaria da parte degli Istituti, cui compete o competeva l'assistenza del lavoratore capo-famiglia.

ART. 4.

Gli stessi assegni di cui all'articolo 1 competono per la moglie e per i figli a carico dei titolari della pensione sociale.

ART. 5.

Dal 1° gennaio 1971 la pensione sociale e tutte le altre pensioni a carico di Istituti previdenziali sono elevate alla misura minima di lire 20.000.

ART. 6.

Dal 1° gennaio 1972 le pensioni di cui sopra sono elevate alla misura minima di lire 25.000.

Dal 1° gennaio 1973 le stesse pensioni sono elevate alla misura minima di lire 30.000.

ART. 7.

Agli oneri di cui alla presente legge si fa fronte con una addizionale straordinaria del 10 per cento, in vigore dal 1° gennaio 1971 (elevabile al 15 per cento, con decreto governativo, ove necessario), da applicarsi sulle imposte di ricchezza mobile e sulla imposta complementare, e con fondi a carico della Cassa unica per gli assegni familiari.